

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3447 Anno 2018

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: BONI MONICA

Data Udienza: 27/11/2017

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TAGLIAVIA FRANCESCO nato il 08/06/1954 a PALERMO

avverso l'ordinanza del 02/12/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG

*D. Francesco Geronzi di ha chiesto il rigo del 10/15*



## Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa il 2 dicembre 2016 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Francesco Tagliavia -detenuto in espiazione di pena detentiva in esecuzione di plurime sentenze irrevocabili di condanna alla pena dell'ergastolo- avverso il decreto del Ministro della Giustizia, con il quale, ai sensi dell'art. 41 *bis* ord. pen., era stata disposta la proroga per due anni della sua sottoposizione a regime detentivo differenziato.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:


a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 *bis* per violazione delle norme di cui agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui assegna all'autorità ministeriale, e non a quella giudiziaria, la competenza ad emettere una misura che, per natura giuridica e finalità, oltre che per l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e dottrinale, rientra nel novero delle misure di prevenzione personale. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza segnala che il regime differenziato costituisce misura di prevenzione, priva della funzione di aggravamento della pena, e la disciplina positiva conferma che il regime ex art. 41 *bis* ord. pen. presenta le caratteristiche ontologicamente proprie della misura di prevenzione personale. Quanto ai presupposti, richiede una forma di pericolosità sociale in soggetti che non devono necessariamente essere stati già definitivamente condannati, potendo essere sottoposti anche a sola misura cautelare custodiale, e negli effetti l'applicazione del regime detentivo differenziato limita i diritti di libertà personale del soggetto.

Occorre richiamare al riguardo quanto già affermato dalla Corte costituzionale (n. 2/56, n. 23/64, n. 68/64; ord. 12 novembre 1987 n. 384). Pertanto, per rispettare i dettami costituzionali anche tale misura dovrebbe essere applicata all'esito di procedura giurisdizionalizzata, contraddistinta dal contraddittorio reale e non apparente soprattutto in tema di formazione della prova sui presupposti applicativi per garantire effettività al diritto di difesa.

La questione è dunque certamente rilevante e non manifestamente infondata, dovendo la Corte di cassazione al riguardo eseguire soltanto una verifica preliminare, ragionevole e "leggera", sull'incidente di incostituzionalità per evitare di rimettere questioni palesemente prive di fondamento e pretestuose senza sovrapporsi alla Consulta nel compito che le è proprio.

b) Violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 41 *bis* ord. pen. e dell'art. 14 *ter* legge 354/1975.

La motivazione dell'ordinanza è solo apparente, posto che il richiamo alla




precedente decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma del 2015 ed alla decisione della Corte Cost. del 1993 non risolvono efficacemente i temi proposti col reclamo, che attengono alla legittimazione dell'organo esecutivo ad emettere il decreto di applicazione o di proroga del regime differenziato.

Difetta nel decreto impugnato il doveroso e specifico accertamento in ordine alla attualità della pericolosità sociale, sia pure potenziale, del ricorrente, poiché questi da ventidue anni si trova detenuto in regime di 41 *bis* e le allegazioni attuali non provano la sua pericolosità sociale sia pure potenziale. Nonostante la citazione delle pronunce della Suprema Corte, per le quali il provvedimento di proroga deve evitare ogni automatismo, necessitando la sussistenza di chiari indici di pericolosità, la decisione non ne offre corretta applicazione poiché il Tribunale di sorveglianza assume una "valutazione di persistenza di collegamenti con il crimine" in base a dati generici ed inconducenti, che nella realtà è simile a quell'automatismo che si è dichiarato di voler evitare. Le indagini ed i processi che hanno coinvolto di recente le articolazioni di "cosa nostra" insediate nel quartiere palermitano di Brancaccio contengono riferimenti generici ad imprecisati soggetti in relazioni col ricorrente, per cui non attestano la sua capacità di mantenere contatti con i sodali in libertà. Ed anche se riferito ad un pericolo potenziale di tali i collegamenti, non se ne evidenzia la attualità e la concretezza; il riferimento a procedimenti penali che hanno riguardato taluni congiunti dell'odierno ricorrente o la famiglia mafiosa di "Porta nuova" non fornisce giustificazione dell'assunto che afferma la sussistenza di un gruppo criminale "Tagliavia".

Il provvedimento impugnato ha applicato una mera presunzione di pericolosità, fondata sulla mancata modificazione delle condizioni passate e sull'incapacità del detenuto di introdurre elementi di positiva valutazione, il che ha finito per trasformare il sistema di proroga del decreto applicativo in un meccanismo meramente formale, eludendo l'obbligo di periodica rivalutazione della situazione personale del soggetto.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Francesco Salzano, ha chiesto il rigetto del ricorso per la manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità proposta, già respinta con plurime pronunce dalla Corte Costituzionale, e per il contenuto infondato delle censure mosse alla motivazione del provvedimento impugnato, basato sulle informative di diverse Procure della Repubblica e degli organismi centrali di Polizia quanto alla descrizione dell'esistenza ed operatività del mandamento mafioso di Brancaccio.

4. Con successiva memoria, pervenuta in data 9 ottobre 2017, la difesa ha inteso illustrare ulteriormente la questione di illegittimità costituzionale, già sollevata col primo motivo di ricorso e ribadire il profilo di contrasto tra l'art. 41 bis e l'art. 13 Cost. sull'inviolabilità della libertà personale.



## Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

1. L'art. 41 *bis* della legge n. 354 del 1975, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002 n. 279, stabilisce la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati allorchè ricorrano "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva". Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, rv. 232684; sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, P.G. in proc. Foriglio, rv. 230136) con orientamento, cui si ritiene di dover aderire, la chiara formulazione della norma indica che, per il riconoscimento di detta condizione e diversamente da quanto richiesto per formulare un giudizio di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio", non debba essere dimostrata in termini di certezza la sussistenza dei detti collegamenti, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti. E tra le fonti di informazione valutabili a tal fine rientrano sicuramente gli elementi, ricavabili dai procedimenti penali, pendenti o già definiti, per delitti di criminalità organizzata, non contestati col ricorso all'odierno esame.

1.1 Va altresì ricordato che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è stabilito dal comma 2 *sexies* dell' art. 41 *bis*, come novellato dalla legge nr. 94 del 2009, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato, unicamente per dedurre il vizio di violazione di legge.

1.2 La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge va intesa nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il ragionamento logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'adozione del provvedimento, ovvero quando l'apparato argomentativo sia talmente scoordinato e carente nei suoi passaggi logici da far rimanere ignote o non comprensibili le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U., n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, rv. 224611;

sez. 1, n. 48086 del 9/11/2004, Santapaola, rv. 230203; sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, Ganci, rv. 226628).


1.3 E', invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, che sotto questo profilo, non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

2. Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover dissentire dalla difesa in ordine alla questione di legittimità costituzionale, proposta col primo motivo di gravame con esclusivo riferimento alla dedotta violazione del principio di riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

2.1 Invero, a fondamento della ritenuta manifesta infondatezza della questione, va rilevato che il regime detentivo differenziato introduce una serie di limitazioni alla libertà personale del sottoposto, che trovano giustificazione nell'esigenza, ritenuta preminente nei giudizi di valore espressi dal legislatore rispetto alle aspirazioni individuali, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.

La tesi difensiva postula a livello di affermazione di principio la piena equiparazione per natura giuridica, funzione e disciplina applicabile tra la sospensione dell'applicazione delle regole del regime detentivo ordinario e misure di prevenzione personali. Al contrario, questa Corte ha già affermato e qui ribadisce di non poter aderire all'impostazione esegetica prospettata dalla difesa, poiché sono individuabili plurimi profili di differenza tra gli istituti a raffronto quanto a presupposti giustificativi e funzioni; sotto il primo profilo, va evidenziato che l'art. 41 *bis* ord. pen. postula la ricorrenza di condizioni oggettive di emergenza e sicurezza pubbliche ed altre soggettive riguardanti il detenuto, derivanti dalla condanna o dalla sottoposizione a misura coercitiva custodiale per reati di particolare gravità e motivo di allarme sociale, oltre che la perdurante esistenza ed operatività dell'organizzazione cui egli appartiene. Per contro, le misure di prevenzione vengono imposte per fronteggiare il rischio della commissione di reati nei confronti di chi sia ritenuto pericoloso in dipendenza, non necessariamente di condanne o di misure cautelari, ma dello stile di vita. Anche negli effetti va osservato che la sospensione delle regole detentive ordinarie riguarda l'esecuzione della pena nei confronti di quei detenuti che manifestino capacità di mantenere collegamenti con le associazioni di appartenenza e di trasmettere ordini e direttive all'esterno del carcere e comporta una limitazione dei diritti soggettivi, non già la loro radicale privazione.

Sulla scorta di tali presupposti e del rilievo, secondo il quale il regime detentivo differenziato non viene imposto in via automatica a tutti i detenuti che abbiano riportato condanna per determinati titoli di reato, ma selettivamente a coloro di essi che presentino caratteristiche personali e specifiche di pericolosità, legate alla loro appartenenza ad organizzazioni criminali strutturate e, sulla base



dei dati ricavati dalle pregresse esperienze processuali e dalle conoscenze criminologiche, capaci di stabilire contatti anche con quanti siano ristretti in carcere, caratteristiche che li distinguono dai comuni soggetti sottoposti a pena detentiva, va escluso che la norma di cui all'art. 41 *bis* si ponga in contrasto con i principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost. e che sussista una riconoscibile e censurabile disparità di trattamento, rispetto al sistema delle misure di prevenzione, sotto il profilo dell'adozione del provvedimento impositivo di tale regime o della sua proroga da parte dell'autorità amministrativa, anziché per decisione giudiziale come, invece, previsto per le misure di prevenzione.

Non sussiste nemmeno il denunciato contrasto tra la disposizione dell'art. 41 *bis* ord. pen. ed i parametri costituzionali, rappresentati dagli artt. 111 e 117 Cost., poiché, sebbene il regime detentivo differenziato sia imposto con provvedimento amministrativo, lo stesso, anche se sia autorizzata la proroga, deve essere supportato da autonoma e congrua motivazione in ordine alla permanenza dei pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici e la possibilità del suo riesame in funzione della tutela del sottoposto, ammesso ad esercitare il diritto di difesa senza limitazioni, è assicurata in sede giurisdizionale mediante la previsione dell'istituto del reclamo innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, che provvede all'esito della procedura camerale partecipata.

2.2 Tali rilievi hanno già ricevuto l'autorevole avallo della giurisprudenza costituzionale, di cui il ricorso mostra di ignorare le più recenti e significative pronunce, che si sono espresse in riferimento anche alle modifiche nel tempo intervenute al testo della norma scrutinata. Devono, dunque, richiamarsi le puntuali osservazioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale nr. 376 del 1997 e nr. 190 del 12 maggio 2010.

2.2.1 In ordine all'effettiva possibilità di esercitare il diritto di difesa, la prima pronuncia, già nel vigore della precedente formulazione dell'art. 41 *bis*, ha ripetutamente affermato che "ogni provvedimento di applicazione o di proroga delle misure ex art. 41 *bis* O.P. deve recare una autonoma, congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire: non possono ammettersi semplici proroghe immotivate del regime differenziato, né motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte. Il che vale anche a far venire meno la censura di violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost." (vedi altresì Corte costituzionale n. 376 del 1997). La Consulta, anche con riguardo agli altri parametri costituzionali rispetto ai quali ha condotto la verifica della norma suddetta, ha ritenuto che essa vada interpretata nel senso che le proroghe delle limitazioni al trattamento possono essere motivatamente adottate solo in assenza di positivi e dimostrati elementi, indicativi dell'avvenuta rescissione

dei legami con l'associazione di appartenenza, prova che, senza comportare alcuna inversione dell'onere relativo, non deve essere fornita dal detenuto, ma deve essere valutata con congrua motivazione da parte del giudice in riferimento alla perdurante esistenza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici.

Tali linee interpretative sono state riprese anche in seguito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 417 in data 13/12/2004, che ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 41 *bis*, comma 2 *bis*, evidenziando come anche nel testo modificato per effetto della L. n. 279 del 2002 la disciplina di proroga del regime differenziato fosse già stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di richiedere un'autonoma e congrua motivazione sull'esistenza dei pericoli che la norma è volta a prevenire.

2.2.2 La successiva sentenza nr. 190/2010, nell'esaminare la censura del remittente, relativa alla lamentata cancellazione di ogni controllo di legalità sul contenuto del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall'art. 41 *bis*, comma 2 *quater*, della legge n. 354 del 1975, nel testo novellato dalla legge n. 94 del 2009, ha escluso ogni possibile profilo di contrasto con le norme costituzionali di cui agli artt. 13, 24, 113 Cost. sulla scorta della lettura sistematica della disposizione e della sua considerazione nel più ampio contesto delle norme di ordinamento penitenziario. Ha, dunque, preso le mosse dalle precedenti sentenze nr. 410 e nr. 349 del 1993, riprese dalla nr. 351 del 1996, con le quali la stessa Corte aveva affermato che, avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41 *bis*, pur in assenza di espressa previsione normativa, la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente garantiti del detenuto doveva ritenersi assicurata mediante lo strumento del reclamo, proponibile all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto più in generale dall'art. 14 *ter* dell'ordinamento penitenziario, ritenuto applicabile a tutti i regimi detentivi fondati su forme qualificate di pericolosità: mediante il reclamo era consentito provocare il sindacato giurisdizionale sulle determinazioni dell'amministrazione, onde verificare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'istituto ed il contenuto del decreto sotto il profilo del rispetto dei limiti imposti dalla legge e dalla Costituzione, col riconoscimento, in caso di accertata violazione dei diritti del detenuto, della possibilità della sua disapplicazione.


Tali indicazioni erano state recepite dal legislatore, dapprima con l'art. 4 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, introduttivo del comma 2 *bis* nell'art. 41 *bis*, per attribuire al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere i reclami avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia di sospensione delle regole ordinarie di trattamento dei detenuti, quindi con l'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, che aveva aggiunto il comma 2 *sexies*, con il quale era stata prevista la possibilità di verifica da parte del tribunale di sorveglianza, in sede di decisione sul reclamo

dell'interessato, della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e della sua congruità di contenuto rispetto alle esigenze di tutela collettiva. Tale disposizione costituiva lo strumento processuale per bilanciare l'ambito di discrezionalità, riconosciuto all'amministrazione dal comma 2 *quater*, nella scelta delle prescrizioni da imporre come necessarie e sufficienti per soddisfare le esigenze di sicurezza poste a fondamento del potere di sospensione ed assicurare che tali poteri fossero esercitati con l'adozione di misure strettamente funzionali allo scopo perseguito.

Il successivo intervento della legge n. 94 del 2009 ha innovato il testo dell'art. 41 *bis* ord. pen. sotto un duplice profilo: con il primo capoverso del comma 2 *quater* ha sostituito la locuzione "può comportare" con la dizione "prevede" e ha introdotto un'elencazione tassativa ed obbligatoria di restrizioni, incidenti sul regime penitenziario dei soggetti destinatari della norma, mentre con il comma 2 *sexies* ha espunto dalla disciplina del reclamo contro il decreto applicativo la previsione del controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza.

Ebbene, proprio in riferimento al significato ed alle conseguenze della modifica del comma 2 *sexies* ed ai dubbi di costituzionalità per pretesa incompatibilità con gli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost., sollevati in ragione dell'eliminazione del controllo di legalità sui contenuti del provvedimento di sospensione, la Corte Costituzionale ha rilevato: la perdurante esistenza e utilizzabilità del rimedio previsto dall'art. 14 *ter* ord. pen. in via generale per tutti i regimi di sorveglianza particolare a garanzia dei diritti dei detenuti, esperibile anche per avversare il decreto di sottoposizione al regime detentivo differenziato; la riduzione dei poteri discrezionali del Ministro per effetto della individuazione, operata in via tassativa e vincolante dalla nuova norma, delle misure applicabili, già ritenute in via generale dal legislatore congrue rispetto alle finalità che la disciplina persegue; la perdurante esistenza del sindacato sulla legittimità contenutistica dell'atto quanto all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto. Ha dunque concluso che l'eliminazione della disposizione speciale, dettata per il regime dell'art. 41 *bis*, non ha determinato un vuoto normativo in danno del detenuto a fronte del mantenimento nell'ordinamento dell'inalterata possibilità di attivare la forma più generale di tutela dell'art. 14-*ter* ord. pen..

2.3 Va soltanto aggiunto che la sentenza C.C. nr. 376 del 1997 ha escluso anche la possibile incostituzionalità della norma scrutinata in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 27, comma 3, Cost. ed alla funzione rieducativa della pena, dal momento che essa non preclude al detenuto la possibilità di accesso alle attività trattamentali, disponibili nel circuito penitenziario, e di mantenere contatti con operatori ed esperti per sostenere tale percorso di recupero.






2.4 Con tali chiarissime indicazioni, tali da superare ogni obiezione d'incostituzionalità, l'impugnazione all'odierno esame non si confronta, riproponendo tematiche già risolte dal giudice delle leggi. Va, infine, aggiunto che anche la giurisprudenza di questa Corte ha già in precedenza affrontato le medesime questioni, respingendole (Cass., sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, rv. 256495; sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, rv. 267248; sez. 1, n. 18790 del 06/02/2015, Lorusso, rv. 263555 in tema di proroga del regime differenziato) e rilevando come un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 41 *bis* ord. pen. consenta di confermare, allo stato della legislazione vigente, l'effettività della tutela giurisdizionale, garantita mediante l'istituto del reclamo, implicante il controllo di legalità sui presupposti del provvedimento impositivo o di proroga, anche dopo le modifiche introdotte nella norma dalla L. n. 94 del 2009, secondo i principi propri della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Le medesime tematiche sono state affrontate e risolte anche in riferimento a diverso parametro normativo, costituito dagli artt. 117 Cost. e 3 CEDU: si è rilevato al riguardo che non sussiste, anche secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, alcuna incompatibilità strutturale tra l'adozione di un regime carcerario differenziato, dettato dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere, ed i contenuti della citata norma convenzionale, attesa la natura temporanea della misura, l'esistenza per il detenuto di spazi minimi e incompressibili di relazionalità e il controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte (Cass. sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, rv. 268294).

3. Il restante motivi di ricorso è parimenti infondato.

3.1 L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale. Ha dunque ancorato il giudizio circa il pericolo di collegamento con ambienti della criminalità organizzata ad una pluralità di elementi, desunti dal ruolo apicale già rivestito dal Tagliavia all'interno della famiglia mafiosa palermitana di Corso dei Mille e dall'accertata qualità di mandante delle stragi mafiose degli anni 1993-1994 in concorso con gli esponenti di vertice dell'organizzazione "cosa nostra", della perdurante vitalità della stessa cosca dal 2010 in poi, le cui attività criminose, compiute da sodali già operanti sotto la guida dei Graviano e poi dello stesso Tagliavia, sono state accertate con sentenza di condanna emessa in primo grado. Ulteriori rilevanti acquisizioni probatorie sono state dedotte dall'ordinanza che ha sottoposto a misura custodiale nel 2013 altri affiliati del mandamento mafioso di Porta Nuova a Palermo per reati di estorsione e traffico di stupefacenti, posti in essere in collaborazione con i più stretti familiari del



ricorrente, compresi un figlio ed un nipote. Da tali elementi di sicura dimostrazione si è inferita la radicata intensità del vincolo associativo e la qualificata rilevanza del ruolo rivestito nell'organizzazione dal Tagliavia, non venuto meno neppure a seguito della patita carcerazione e della protratta sottoposizione al regime detentivo differenziato nell'assenza di alcun sintomo di dissociazione o di presa di distanza dalle passate intraprese criminose.

3.2 Il provvedimento impugnato ha quindi esternato in modo compiuto gli elementi di valutazione utilizzati senza trovi conferma la denunciata apparenza della motivazione e la pedissequa replicazione dei contenuti del decreto di proroga e nemmeno la considerazione dei soli precedenti riportati dal Tagliavia, avendo al contrario il Tribunale valorizzato specifici dati conoscitivi, non contraddetti da alcuna emergenza positiva, nemmeno allegati in ricorso.

3.3 Deve, dunque, concludersi che nel controllo di legalità circa il provvedimento impositivo del regime differenziato il Tribunale ha seguito un criterio conforme a quello dettato dal parametro normativo e ha esposto un apparato giustificativo circa le condizioni di applicazione dell'istituto compiuto, effettivo e concretamente ancorato alle risultanze disponibili.

Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2017.